Circolare n. 601 **Roma 7 febbraio 2001**

ALLE **SEZIONI REGIONALI**

ALLE **ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

LORO SEDI

ALLA **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale,

Università, Lavoro e Pari Opportunità

Viale Aldo Moro, 38

40127 BOLOGNA

ALLA **REGIONE LIGURIA**

Dipartimento sanità e Sevizi Sociali

Servizio Igiene Pubblica e veterinaria

Via Fieschi

16100 GENOVA

Con riferimento ai criteri ed alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, sono state sottoposte all'attenzione del Comitato nazionale le seguenti problematiche:

a) Le Regioni Emilia Romagna e Liguria hanno rilevato l'esigenza di promuovere iniziative di coordinamento tra i corsi di formazione per i responsabili tecnici delle imprese che si iscrivono all'Albo nella categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) e i corsi di formazione per dirigenti dell'attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 10 del D.P.R.8 agosto 1994.

In particolare, la Regione Emilia Romagna ritiene che l'abilitazione conseguita ai sensi del citato D.P.R. 8 agosto 1994 possa essere riconosciuta come credito formativo corrispondente all'intero modulo di specializzazione "F" dei corsi di

formazione per responsabili tecnici: l'abilitazione di cui al D.P.R. 8 agosto 1994 potrebbe, cioè, sostituire l'obbligo di frequenza al modulo di specializzazione "F".

Tale soluzione sarebbe giustificata dalla omogeneità dei contenuti didattici che caratterizza le due discipline.

b) La Regione Emilia Romagna ritiene che per i moduli di specializzazione dei corsi di formazione per responsabili tecnici che hanno comuni contenuti didattici si potrebbe riconoscere come credito formativo la partecipazione ad un solo intero modulo di specializzazione.

Il Comitato Nazionale ha ritenuto di condividere l'esigenza di coordinamento tra il modulo di specializzazione"F" dei corsi di formazione per responsabili tecnici e i corsi per dirigenti dell'attività di rimozione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate previsti dall'articolo 10 del D.P.R.8 agosto 1994, di cui al quesito sub a).

A tal fine ha deliberato ha deliberato che l'abilitazione conseguita a seguito della frequenza a ai corsi di cui al citato D.P.R. 8 agosto 1994 può sostituire la partecipazione al modulo di specializzazione "F", salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test di cui alla citata deliberazione 16 luglio 1999.

In merito al quesito di cui alla lettera b), il Comitato ha chiarito che la frequenza con esito positivo ad un modulo di specializzazione dei corsi per responsabile tecnico può, su richiesta, essere ritenuta valida per altro modulo di specializzazione limitatamente alle materie che hanno uguali contenuti didattici.

Il Comitato ha altresì, precisato che tale condizione si verifica esclusivamente per le materie 1, 3 e 4 dei moduli "A" e "B" aventi per oggetto: "Normativa sull'autotrasporto", "Normativa sulla circolazione di veicoli" e "Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile". Il credito formativo non può invece valere, ad esempio, per i moduli di specializzazione C (Categorie 6 e 7 – gestione di impianti fissi e mobili) e D (categoria 8 – commercianti ed intermediari di rifiuti) in quanto, nonostante l'apparente omogeneità delle materie d'insegnamento, i due moduli hanno diverse finalità formative che si risolvono in diversi contenuti didattici.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Dott. Eugenio Onori	Avv. Maurizio Pernice